



Città di
Cologno Monzese

Area: AMBIENTE

Servizio: AMBIENTE

ORDINANZA SINDACALE N° 4 del 19/03/2025

**Oggetto PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE E
PROLIFERAZIONE DELLA PIANTA "AMBROSIA" NEL
TERRITORIO CITTADINO: VIGILANZA ED INTERVENTI DI
SFALCIO ANNO 2025"**

Il Sindaco

RILEVATO CHE:

- nel territorio cittadino è presente la pianta dell'Ambrosia Artemisiifolia, in particolare nelle aree verdi incolte lungo le banchine stradali e agli argini dei corsi dell'acqua, nelle massicciate ferroviarie e nelle terre smosse dei cantieri;
- il polline dell'ambrosia è fortemente allergenico e può causare sintomatologie asmatiche con serie ripercussioni sull'apparato respiratorio;

ACCLARATO CHE, effettuando lo sfalcio delle aree nei periodi antecedenti alla fioritura della pianta, si può ridurre in modo significativo la diffusione dei pollini con riduzione del numero delle piante;

VISTI:

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 25522 del 29/03/1999, che qui si ritiene integralmente richiamata, avente ad oggetto "*Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata*";
- la nota ns. prot n. 35964 del 07/06/2024 (Registro Ufficiale ATS n. 107197 del 06/06/2024), con la quale ATS Milano Città Metropolitana invita le Amministrazioni comunali a porre in atto tutti i provvedimenti di competenza per contribuire in modo efficace alla realizzazione delle azioni di prevenzione della pollinosi da Ambrosia;

VISTI ALTRESI' i documenti di indirizzo allegati alla suddetta nota (All. 1 "Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia" ed All. 2 "Allegato tecnico 2023") in cui sono indicate le misure di prevenzione ed i metodi per il contenimento dell'Ambrosia Artemisiifolia tra cui, in particolare, la possibilità di eseguire:

- nelle aree urbane due sfalci, di cui il primo alla fine di luglio ed il secondo verso la fine di agosto;
- nelle aree agricole, sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo, un singolo intervento nella prima metà di agosto, salvo un ulteriore intervento all'inizio di settembre qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva;

RAVVISATA:

- la necessità di adottare misure tese ad evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili delle sintomatologie allergiche e limitare l'ulteriore diffusione della pianta nel territorio comunale;
-

• la necessità di recepire tali disposizioni dell'Azienda Sanitaria Locale competente e di Regione Lombardia, ed in particolare di provvedere ad irrogare sanzioni a coloro che non effettuano gli sfalci entro il tempo utile e quindi ove vengano trovati dei terreni con presenza di Ambrosia;

CONSIDERATO ALTRESI':

- l'opportunità di adottare specifica ordinanza sindacale per le tutele della salute pubblica con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine di fioritura dell'ambrosia;
- che per eliminare il problema della fioritura dell'Ambrosia e prevenire patologie alle vie respiratorie è necessario effettuare sfalci regolari delle aree verdi interessate dal fenomeno;

VISTI l'art. 50 del D. lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e l'art. 117 del D. lgs. n. 112 del 31/03/1998;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori di aree agricole,
- ai proprietari e/o concessionari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse,
- ai responsabili di cantieri edili,
- ai responsabili dell'ANAS - Compartimento Regionale per la viabilità, ai responsabili della società Autostrade S.p.A. delle società ed enti che gestiscono le reti ferroviarie e viarie,
- ai proprietari/manutentori delle banchine stradali (sia comunali che extraurbane) ed autostradali,
- nonché ai proprietari e/o concessionari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante, ciascun per le rispettive competenze, di vigilare, a partire dall'emanazione del presente provvedimento, sull'eventuale presenza di Ambrosia Artemisiifolia sulle aree di loro pertinenza e, in caso di riscontrata presenza, eseguire interventi di manutenzione e pulizia che prevedano:

1) NELLE AREE URBANE due sfalci nei seguenti periodi, assicurando comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza:

- 1° sfalcio: tra il 23 ed il 31 luglio;
- 2° sfalcio: tra il 19 ed il 26 agosto;

in alternativa, potrà essere utilizzata la pacciamatura che presenta buoni risultati (anche il 100% di efficacia) su superfici limitate, oppure l'estirpazione, consigliata in letteratura in aree con poche piante di Ambrosia Artemisiifolia. Per questi due sistemi di contenimento le relative operazioni dovranno essere effettuate entro il 31 luglio;

2) NELLE AREE AGRICOLE sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo, effettuare un intervento di sfalcio da effettuarsi nella prima metà di agosto ed un eventuale ulteriore intervento all'inizio di settembre, qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva.

In alternativa potrà essere effettuato il diserbo, utilizzando diserbanti a basso impatto ambientale e scarso effetto residuale, oppure la trinciatura, l'aratura e l'erpatura con erpice a dischi, purché in presenza di un tenore ottimale di umidità dei suoli.

Ribadendo che, in ogni caso, dovrà essere assicurata comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza;

INVITA

la cittadinanza a:

1. eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi, interni, ecc.) di propria pertinenza;
2. curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisiifolia;

AVVERTE

la cittadinanza che chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando pertanto i tagli previsti e facendo trovare il terreno in condizioni di abbandono con presenza di Ambrosia Artemisiifolia, sarà punibile con una sanzione amministrativa:

- da € 25,00 a € 500,00 secondo le procedure previste dalla L.689/01;
-

Qualora a seguito del primo accertamento di violazione l'obbligato non provveda allo sfalcio del terreno infestato, l'inosservanza darà luogo alla segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P. con spese d'ufficio a carico del contravventore.

Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Pappalardo, Responsabile del Servizio Ambiente.

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio per renderla nota alla cittadinanza;
- che al personale addetto della Polizia Locale e del Servizio Ambiente venga demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza;
- che al personale addetto della Polizia Locale venga demandata altresì l'irrogazione delle eventuali sanzioni amministrative previste.

Il Sindaco

Stefano Zanelli / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente